

te legale del Comune, il quale può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio; la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Art. 13) - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico.

L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando l'amministratore unico lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 14) - L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza del socio.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 15) - La società è amministrata da un Amministratore Unico.

Non può essere nominato Amministratore unico e se nominato decade dall'ufficio colui che si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 Codice Civile.

L'Amministratore Unico dura in carica fino a tre esercizi ed è rieleggibile una sola volta.

A seguito di revoca, dimissioni o scadenza del mandato dell'Amministratore Unico, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un Amministratore unico senza indugio.

Si applica all'Amministratore il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Il socio unico deve impedire operazioni in cui l'amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Art. 16) - L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria della società, fatta eccezione dei poteri che dalla legge o dal presente statuto sono riservati alla decisione del socio; in particolare tutti gli atti di gestione straordinaria, compresi quelli da cui derivi una variazione o limitazione, anche d'uso, del patrimonio